



**COMUNE DI SASSARI**

***REGOLAMENTO***  
***SUL RUOLO E LE FUNZIONI DEL***  
***GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE***  
***PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE***  
***DEL COMUNE DI SASSARI***

*Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale  
n. 1 del 16 gennaio 2007*

## **INDICE**

|                   |                                                                                          |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Articolo 1</i> | <i>Istituzione del Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Articolo 2</i> | <i>Nomina, durata, ineleggibilità</i>                                                    | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Articolo 3</i> | <i>Decadenza</i>                                                                         | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Articolo 4</i> | <i>Compiti del Garante</i>                                                               | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Articolo 5</i> | <i>Relazione agli Organi del Comune</i>                                                  | <i>Pag. 5</i> |
| <i>Articolo 6</i> | <i>Strutture e personale</i>                                                             | <i>Pag. 5</i> |
| <i>Articolo 7</i> | <i>Rimborso spese</i>                                                                    | <i>Pag. 5</i> |
| <i>Articolo 8</i> | <i>Norma transitoria</i>                                                                 | <i>Pag. 5</i> |

### *Articolo 1*

#### *Istituzione del Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali*

1. Nell'ambito del Comune di Sassari è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Sassari, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dal presente regolamento.

### *Articolo 2*

#### *Nomina, durata, ineleggibilità*

1. Il Garante è eletto dal Consiglio comunale, a seguito di rinnovo dello stesso Consiglio. I candidati vengono scelti dalla conferenza dei capi gruppo fra massimo tre persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati; qualora nessuno dei candidati riporti la prescritta maggioranza, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; qualora alla seconda votazione nessuno dei candidati riporti detta maggioranza di voti, la votazione è ripetuta nella stessa seduta o in seduta successiva e risulta eletto colui che ha riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Se entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio non si provveda all'istituzione del Garante, lo stesso verrà scelto, avvalendosi dei poteri sostitutivi previsti dalle norme, dal Presidente del Consiglio comunale.

4. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni. Il Garante entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

5. La durata in carica del Garante coincide con quella del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

6. Non sono eleggibili alla carica di Garante coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale; coloro i quali ricoprono incarichi politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale e coloro i quali esercitano funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

*Articolo 3**Decadenza*

1. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti preesistenze di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato alla carica di Garante, previa contestazione allo stesso con invito a presentare proprie deduzioni. Il Garante può, entro venti giorni, formulare osservazioni o eliminare la causa della ineleggibilità sopravvenuta.
2. Qualora il Consiglio, tenuto conto delle deduzioni presentate, ritenga che la causa di ineleggibilità sussista e non è stata rimossa, dichiara la decadenza della nomina.
3. Il Garante è obbligatoriamente revocato dal Consiglio comunale quando riporti taluna delle condanne previste all'articolo 58 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il Garante può essere altresì revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati secondo le procedure del presente articolo.

*Articolo 4**Compiti del Garante*

1. Il Garante:
  - a) definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia e l'esercizio dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative della libertà personale, definendo anche iniziative volte a garantire prestazioni relative al diritto alla salute, all'affettività e alla qualità della vita, all'istruzione scolastica, alla formazione professionale e al lavoro nell'ottica dei principi di recupero e di integrazione sociale;
  - b) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
  - c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lettera a);
  - d) rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;
  - e) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

### *Articolo 5*

#### *Relazione agli Organi del Comune*

1. Il Garante presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Riferisce al Sindaco, alla Giunta e alle commissioni consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
3. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 4.
4. Il Garante, almeno una volta l'anno, riferisce, unitamente al Sindaco e/o all'Assessore per le politiche sociali, agli Organismi cittadini per i problemi penitenziari, quali le Associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti e le Associazioni del terzo settore impegnate nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da queste ricevute.

### *Articolo 6*

#### *Strutture e personale*

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione comunale.

### *Articolo 7*

#### *Rimborso spese*

1. L'incarico è gratuito fatto salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate fino ad un massimo di € 2000,00 a semestre.

### *Articolo 8*

#### *Norma transitoria*

1. Qualora entro trenta giorni da quello di esecutività del presente regolamento il Consiglio comunale non provveda alla elezione del Garante, lo stesso verrà nominato con determinazione adottata dal Presidente del Consiglio comunale secondo quanto stabilito dalle norme sui poteri sostitutivi.